

## INFORMAZIONE PER IL FISSAGGIO DELLA CORDINA A STRAPPO DEI RIMORCHI AL VEICOLO TRATTORE

Dal 1° novembre 2014 la direttiva 94/20 CE è stata sostituita dal regolamento UNECE- R 55. Questo regolamento vale per tutti i veicoli nuovi che dopo questa data vengono importati o costruiti in Svizzera.


I dispositivi di agganciamento che sono approvati in base al regolamento UNECE-R 55 devono essere predisposti con un "occhiello" per permettere l'agganciamento al veicolo trattore della cordina a strappo del rimorchio.



Gancio fisso



Gancio ripieghevole/smontabile




Placchetta



Su tutti gli altri dispositivi di agganciamento come anche su quelli approvati in base alla direttiva 94/20 CE, l'occhiello per permettere l'aggancio della cordina a strappo del rimorchio deve essere presente d'origine oppure deve essere applicato successivamente. Questo per permettere, nel caso che involontariamente il timone del rimorchio si stacchi dal veicolo trattore, che la cordina a strappo agisca sul freno del rimorchio. Girare la cordina a strappo attorno al gancio di traino **non** è ammesso.

**Ecco degli esempi di dispositivi di agganciamento senza occhiello per gancio fisso, ripieghevole o smontabile:**

Cordina d'acciaio con occhiello applicato successivamente



Cordina d'acciaio con occhiello applicato successivamente alla traversa del gancio



Supporti che possono essere fissati al collo del gancio fisso



Girare la cordina a strappa attorno al gancio di traino non è ammesso



I rimorchi con un peso totale fino a 1,5 ton non provvisti di cordina a strappa, necessitano comunque di un collegamento di sicurezza con il veicolo trattore (cordina o catena) che non si strappa, per garantire, nel caso in cui il dispositivo di aggancio non sia stato correttamente agganciato o in caso di rottura, che il rimorchio resti collegato al veicolo trattore senza che il timone entri in contatto con la carreggiata.

Sono esonerati da queste procedure i dispositivi di traino che servono unicamente quali dispositivi porta attrezzi (p.e portabicyclette ecc.) e che nella licenza di circolazione del veicolo non hanno indicato il carico rimorchiato.